

In materia di offerte anomale l'Amministrazione gode di lata discrezionalità, per cui la relativa valutazione, costituendo espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale ed inerendo quindi al merito amministrativo rimesso all'esclusiva determinazione dell'autorità competente, è da ritenersi insindacabile in sede di giudizio di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti. La valutazione della anomalia dell'offerta e la sua conseguente esclusione non possono essere riferite alla sola circostanza che alcune voci dei prezzi siano sottostimate, in quanto è necessaria una valutazione dell'offerta nel suo insieme, per cui singole e limitate voci ribassate, anche in modo considerevole, non possono inficiare il giudizio complessivo di serietà, affidabilità e positività dell'offerta. Le disposizioni di cui all'art.95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., e dell'art.3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., non si sovrappongono, dato che mentre l'art.95 del D.P.R. 554/99 indica i requisiti per la partecipazione alle gare delle associazioni temporanee di imprese, l'art.3 del successivo D.P.R. 34/2000 disciplina le categorie di qualificazione e relative classifiche nonché i presupposti necessari affinché dette imprese raggruppate possano godere dell'incremento del quinto della propria classifica. Da quest'ultima disposizione non può dedursi che le imprese mandanti debbano possedere la quota di percentuale del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, anziché del 10% come richiesto dal secondo comma dell'art. 95 citato, dovendosi invece ritenere che, ai sensi di quest'ultimo articolo, possono partecipare alle gare le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale la cui mandataria abbia i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura non inferiore al 40% e le mandanti in misura non inferiore al 10%. Ai sensi dell'art.21, co.1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., nel calcolare la media degli scarti non possono essere prese in considerazione anche le offerte prima escluse (per il c.d. taglio delle ali) perché rientranti nel 10% di quelle che presentano un maggiore o minore ribasso. Trattandosi infatti di una procedura di "correzione" avente i caratteri e lo scopo di un affinamento ulteriore della media delle offerte da prendere in considerazione ai fini del calcolo, detti fattori, prima esclusi, non possono evidentemente successivamente concorrere a definire questo ulteriore affinamento. Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento consortile di cooperative, le cooperative designate per l'esecuzione dei lavori debbono essere in possesso, al pari del raggruppamento consortile, dei requisiti di ordine generale - morali e di ordine pubblico - previsti dall'art.17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., mentre i requisiti di ordine speciale ex art.18 del medesimo D.P.R. - capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa - possono far capo esclusivamente al consorzio di cooperative, il quale costituisce il soggetto partecipante alla gara.